

457

b) che, quale complicazione del pericarditeo si ebbe un notevole versamento pleurico constatato nelle radiografie del novembre - dicembre 1947, versamento che, almeno all'inizio, ebbe fenomeni di grande torpore;

c) che, se è inappugnabile che il doc. n. 622 tuberculosi si palmanare sia diverse da individuo ad individuo, di cui che è possibile che assaliti con grande governo siano totalmente asfebrili ed incompensabili della loro malattia, è del pari indubitabile che nella specie una tubercolosi, che aveva richiesto un intervento pneumotoracico in un individuo resistente ad ogni strapazzo, dovesse avere avuto notevoli sintomi di coughie e che un pneumotorace attuato in dette condizioni non potesse consentire eccessive fatiche, onde appariva impossibile che un tale malato, specialmente nell'attuazione di un pneumotorace, potesse fare rapidamente chilometri e chilometri (2/5, 623, 624).=

Asceri inoltre il prof. Morrelli che la sottoposizione di un anamaleto di tubercolosi a pneumotorace stava a dimostrare che la malattia doveva "averlo bastato a lotto per sintomi di gravità", ma non poté precisare se ostenti sintomi di gravità fossero conseguenza nel Ficiotta di una spontanea evoluzione della malattia, oppure fossero dovuti ad un aggravamento di essa quale conseguenza di un enorme strappazzo cui eventualmente l'anamaleto si fosse sottoposto. Ed, avuto cognizione della diagnosi fatta dal prof. Fici, nonché della di lui deposizione osservò che la riscottizzazione del processo tubercolare poteva ^{pur} derivare da strappazzo; e il Fici aveva parlato pure di lobite ed era da considerare che la lobite, essendone di un fenomeno infiammatorio di un lobo intero del polmone, e quindi, di uno stadio acuto, febbrile, non si manifesta in pochi giorni, ma richiede un periodo di preparazione di almeno dieci giorni, salvo che non sia legata

Indicazioni di Rassegne
e Verbali

ad un fatto di emottisi, e pone l'ammalato in condizioni di non potersi sottoporre a strepessi o fatiche (V/5, 1734, 1 36).

Non può trarsi che osservazioni critiche alle due relazioni peritali furono mosse dai componenti tecnici di arte civile, prof. Marcello Morellini, primario medico dell'Istituto F. Rianini di Roma e prof. Umberto Mucoli, medico radiologo: essi concordemente conclusero affermando che nessuno degli elementi di giudizio accertati dai periti, sia di carattere radiologico, sia di carattere clinico, consentiva di determinare, anche approssimativamente, quali fossero state le condizioni del Pisciotta al 1° maggio 1947 o quali in conseguenza la possibilità fisica di lui alla stessa data; tutto ciò che al riguardo poteva dirsi non aveva base scientifica e rappresentava una opinione personale (V/5, 681).

57.- Le affermazioni dell'imputato Giuseppe Pisciotta circa le sue relazioni con la polizia (v. n. 51, A, II) furono smentite dal teste Messina che espone nel modo più vicino di aver avuto rapporti con lui e di avergli rilasciato un tesserino di riconoscimento, come pure negò di aver avuto per proprio confidente il Ferreri (V/5, 624); ne, in contrasto con tale testimonianza, il Gen. Luca depose che, nell'atto di rilasciare al Pisciotta i due tesserini di cui si è fatto cenno, questi gliene mostrò un altro, molto leggero per l'uso, della fotografia sbiadita, rilasciato al nome di Ferreri Giuseppe, in data 20 maggio 1947, dall'Ispettorato Generale di P.S. per la Sicilia, nel quale tesserino la firma del funzionario, costituita da un segno indecifrabile, somigliava a quella consueta dell'Ispettore Messina (V/5, 674 r); e i testi Ten. Col. Paolo, tonio e Nello Calandra, fecero affermazioni che non consentono di avere dubbio sulle prodotte quali

259

tà di confidente del Forneri.

Il teste Vordiani invece narra l'incontro con il Giuliano, avvenuto e sera incontrati in località tra Gerlando e Castelvetrano, la vigilia o l'antivigilia di Natale 1949, lo scopo che si propinava - egli disse - era di ottenere intanto la cessazione di ogni attività criminosa contro la forza di polizia e di giungere poi o alla costituzione, o alla cattura, o alla eliminazione del Giuliano con qualunque mezzo; ed il capo bandito aveva fatto credere che si sarebbe adoperato finché alla madre, Lombardo Maria, che ora detenuta, fosse concessa la libertà provvisoria. Chierri di aver avuto dal Giuliano, tramite Ignazio Nicoli, rapporti epistolari ed esibì una lettera ricevuta il 13 febbraio 1950 con la quale il capo bandito si offriva di inviargli un memoriale intorno ai fatti di Portella: si era trattato di un errore - gli scriveva tra l'altro il Giuliano - "perché l'obiettivo non era quello di colpire quelli che disprezzatamente capitano, ma bene altro, tutto ciò sempre per ordine dei comunisti stessi perché sono facili loro che ci hanno costretti a ciò", ed, alludendo a quanto avrebbe scritto nel memoriale, proseguiva: se lei ricomincia che sia necessario anche farlo sentire da Sua Eccellenza Pili può darglielo e se chi si vuole vederla personalmente sono disposto ad incontrarmi di nuovo, mi farebbe piacere perché sarebbe di grande conforto"; e concludeva raccomandando la sorte delle sorelle Marianna e Giuseppina allora detenute (V/3,661). Rivelò ancora il Vordiani di aver ricevuto, circa due mesi dopo, dal Giuliano un memoriale scritto a detta scritto di suo pugno, che egli si era affrettato a rimettere in data 15 maggio 1950 a S.E. Pili, Procuratore Generale della Repubblica in Palermo, per l'uso di Giustizia; e di aver avuto con Pisciotta Giuseppe un solo rapporto epistolare allorché qua

sti con lettera 14 giugno 1950, inviategli tramite lo stesso intermediario, si offrì di eliminare il Giuliano. Esibì la lettera, che permise la Corte non acquisì al processo, ed il Pisciotta riconobbe di averla scritta lui (V/3, 655, 659).

La Corte di Assise richiese invece ed esibì il memoriale suddetto che, inviato dal Verdiani all'indirizzo privato di S. S. Pili, non era stato protocollato, ma era stato da questi tenuto nel carteggio segreto del suo ufficio e quindi, con provvedimento 8 luglio 1950, archiviato a motivo che un duplicato di esso era stato prodotto in giudizio dall'avv. anno Battaglia; ed accertò che trattavasi in effetti di un esemplare (con qualche correzione di firma) del già noto documento esibito e letto nella udienza del 13 giugno 1950, durante il primo dibattimento, ed acquisito agli atti del processo (C/3, 322 bis).

Le rivelazioni di Pisciotta Caspare - collimanti almeno in apparenza, con il fine allora perseguito dalla parte civile di espiare il campo delle responsabilità - ed il loro apodittico ma pur onorato riscontro in talune situazioni di condotta nella repressione del banditismo in Sicilia, dettero edito a varie supposizioni ed a speculazioni di carattere politico.

Fu affermato dalla parte civile che, a seguito dell'episodio nel quale il 26 giugno 1947 in Palermo trovò la morte il bandito Ferreri Salvatore; inteso "Fra Birollo" (v. n. 21), l'on. Prof. Giuseppe Montalbano aveva aperto una denuncia contro l'ispettore Messana e ne fu demandata l'unione agli atti; poichè risultò che nessuna denuncia, correlativa a tale fatto, era pervenuta ed esisteva contro il Messana presso gli organi giudiziari competenti (C/4, 234), venne adombra la possibilità di una soppressione del documento e fu richiesta l'audi

361

sione del Montalbano. La Corte con provvedimento 5 settembre 1951 respinse l'istanza, ma in data 3 stesso mese l'on. prof. Montalbano scrisse una lettera al presidente della Corte per confermare la realtà della denuncia e per esprimerne che reputava utile, " nel supremo interesse della verità e della giustizia si fini soprattutto di far piena luce sulla responsabilità di tutti coloro che contribuirono alla strage di Portella del 1° maggio 1947" (2/9, 684), farne conoscere il contenuto. =

La menzione di questa lettera sarebbe in sé priva di interesse se anche in questa sede non si fosse creduto da taluno dei difensori degli imputati - precisamente della difesa di Pasquale Sciortino - di far leva su di essa quale espressione significativa delle condizioni di clima e di ambiente in cui maturò il delitto e dello stato d'animo col quale fu commesso. Ciova, pertanto, farne conoscere anche perché gli stessi argomenti formarono oggetto di una denuncia presentata di poi, in data 25 ottobre 1951, dal medico on. Montalbano contro il Messina e contro gli on. Gianfranco Allinato, Tommaso Lerno Marchesano e Giacomo Guarnano Colomo, sulla quale si avrà motivo di tornare. =

Scrivendo, adunque, l'on. Montalbano di aver denunziato nel luglio 1947 l'ispettore Messina - e senza peraltro dire a quale autorità - per concorso con Ferreri Salvatore in tutti i delitti da costui commessi a far data del 1946, dell'anno cioè in cui l'aveva fatto suo confidente; è chiaro che la denuncia contemplava anche la complicità nella strage di Portella della Ginestra dato che il Ferreri aveva partecipato all'organizzazione (riunione a Pizzo Sarnocone) alla preparazione ed alla esecuzione materiale di essa, indicando gli elementi di fatto da cui, a suo avviso, traeva fondamento e

26

che è superfluo richiamare, avendo formato oggetto di indagini e di valutazione nella inchiesta giudiziaria con seguita alla citata denuncia del 25 ottobre 1951. »

In ultimo, per chiedere questa rassegna di alcuni degli sviluppi e dei risultati del dibattimento, dove dirsi che la Corte non ammise di accedere sui luoghi interessanti il delitto, al fine di inquadrarvi gli avvenimenti esaminati e di controllare l'attendibilità delle confessioni e delle dichiarazioni: si soffermò tra i ricordi della "Fiancata" e ritornò sul luogo i testi Fusco, Cuccio, Fiolo e Circhia; si parlò nella località "Caranoli" e chiese ai testi Rumore, Boicco e Randazzo ulteriori notizie sul sentiero percorso dai brigatisti e su quant'altro avevano visto; muovendo dai pressi della stazione del C.C. di Portella della Foggia, percorse la contrada "Freato", dove fu sequestrato il compiere Buscillini, e vi sentì nuovamente i testi Arrigo ed Acquaviva; indagò nella contrada "Cippi", sita a circa 3 Km. da Montolepre, per osservare sulla indicazione dei testi Santucci e Colandra le caratteristiche della zona ed i sentieri che da essa si dipartono verso Portella della Ginestra; visitò infine quei pressi nei quali furono perpetrati gli attentati alle sedi dei partiti di estrema sinistra (V/S, 578, 583).

53.- I) In esito al lungo dibattimento, la Corte di Assise di Viterbo con sentenza 3 maggio 1952:

A) dichiarò:

- Pisciotta Gaspare, Terranova Ant nino fu Giuseppe, Rannino Frank, Pisciotta Francesco, Cucinella Antonino, Cucinella Giuseppe, Badalanti Ranzio, Santino Pasquale, Gaglio Francesco, Russo Angelo, Terranova Giovanni, Genovese Giuseppe, Pisciotta Vincenzo, Passatempo Salvatore colpevoli della

richiedere
che è superfluo, avendo formato separato oggetto.

strage ed essi scritti, commessa il 1° maggio 1947 in Feltre della Ginestra, in concorso di circostanze attenuanti generiche per Pisciotta Vincenzo e per Russo Angelo;

- Pisciotta Gaspare, Pisciotta Francesco, Sciortino Pasquale colpevoli di danneggiamento merco incendio in danno delle sedi del partito comunista di S. Giuseppe Jato, così modificata la rubrica;

- Terranova Antonino fu Giuseppe, Terrano Frank colpevoli di danneggiamento merco incendio in danno delle sedi del partito comunista di Carini, così modificata la rubrica;

- Passatempo Salvatore colpevole della strage commessa in Partinico scrittagli come in epigrafe, col vincolo della continuazione, e pertanto colpevole di strage continuata;

- Terranova Antonino fu Giuseppe, Terrano Frank, Pisciotta Francesco, Sciortino Pasquale, Cucinella Antonino e Cucinella Giuseppe colpevoli di concorso nel delitto di strage commessa da Passatempo Salvatore con la diminuzione di cui al capv. dell'art. 116 C.P., ed il Passatempo di concorso nei delitti di danneggiamento merco incendio alle sedi di Carini e di S. Giuseppe Jato;

- Terranova Antonino fu Giuseppe, Pisciotta Gaspare, Palmato Abate Francesco, Terrano Frank, Pisciotta Francesco, Russo Angelo, Cucinella Giuseppe, Cucinella Antonino, Badalamenti Nunzio, Sciortino Pasquale, Passatempo Salvatore, Genovese Giovanni, Genovese Giuseppe colpevoli di detenzione di armi da guerra, in tal modo unificate le due imputazioni loro contestate;

- Candela Vito e Cucchiara Pietro colpevoli dei delitti ad essi rispettivamente scritti;

e conseguentemente condannò

Pisciotta Gaspare, Terranova Antonino fu Giuseppe, Cucinella Giuseppe, Cucinella Antonino, Badalamenti Nunzio, Sciortino

Enaquolo, Annino Frank, Picciotta Francesco, Genovesi Giovanni e Genovesi Giuseppe alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per la durata di anni sei ciascuno; Perantempo Salvatore alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di un anno, Gagliò Francesco alla pena dell'ergastolo; tutti alla interdizione perpetua dei pubblici uffici ed alla interdizione legale con la perdita dell'autorità maritale e della capacità di testare;

Russo Angelo e Picciotta Vincenzo alla pena della reclusione per anni venti ciascuno, alla interdizione perpetua dei pubblici uffici ed alla interdizione legale durante la pena; Palma Abate Francesco alla pena della reclusione per anni due; Candola Vita e Cucchiara Pietro a quella della reclusione per anni sei ciascuno; pena che dichiarava e condannava intercorrente; pose le spese del giudizio in solido a carico dei condannati e quello di mantenimento durante la custodia preventiva a carico di ciascuno;

dispose la pubblicazione, per estratto, della sentenza di condanna alla pena dell'ergastolo nei giornali di Viterbo, di Montelepre, E. Giuseppe Jato, Partinico, Piana degli Albanesi, nonché nei giornali "L'ora" e "Giornale di Sicilia" di Palermo, a spese dei condannati e tale pena;

B) condannò inoltre in solido tutti i suddetti condannati, ed esclusione di Candola Vita e di Cucchiara Pietro, al risarcimento dei danni a favore delle parti lese costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede, e condannò in tanto alle stesse una provvisionale di L. 200.000 a favore di Addamo Leonardo; di L. 300.000 a favore di Pantaniga Saverio; di L. 100.000 a favore di Moschetti Riccardo; di L. 300.000 (ciascuno) a favore di Allotta Filippo, Labruzzo Vincenzo,

La Fata Salvatore, Ruffa Vincenza, Rito Vincenza, Spataro Vincenza; di L.200.000 a favore di Parrino Giuseppe; di lire 50.000 a favore di Schirò Pietro, oltre al rimborso delle spese che liquidò: in lire un milione per Addamo, lire due milioni ciascuno per Montrenga, Moschetti, Allotta e Cusenza; lire due milioni ciascuna per Parrino e Schirò; e lire due milioni ciascuno per La Fata, Rito, Spataro, Labruzzo, Ruffa; in tali somme compresi gli onorari di avvocato che determinò in L.900.000 per Addamo, L.1.500.000 per Montrenga, Moschetti, Allotta e Cusenza; L.1.500.000 per Parrino e Schirò, lire 1.050.000 per La Fata, Rito, Spataro, Labruzzo e Ruffa;

C) dichiarò non doverci procedere nei confronti di Giuliano Salvatore, Pasatempo Giuseppe, Condola Rosario e Sciortino Giuseppe per morte degli stessi;

D) annullò:

- tutti (ad eccezione degli imputati prosciolti come alla precedente lett.C) del delitto di sequestro di persona in danno dei cacciatori Fano, Rielo, Guccio e Sirchia per non aver commesso il fatto;

- Gucinella Giuseppe, Gucinella Antonino, Badalamenti Ruggiero del delitto di danneggiamento in danno della sede della sezione del partito comunista di Bergotto, così modificata la rubrica, per difetto di querela;

- Sciortino Pasquale della imputazione di tentato omicidio in danno di Rizzo Benedetta per insufficienza di prove;

- Pelan Abate Francesco, Rizzo Francesco Carlo e Mazzola Vito delle residuali imputazioni, nonché Corrado Mario e Rizzo Gaetano da tutte le imputazioni loro ascritte per insufficienza di prove;

- Spionza Vincenzo, Pretti Domenico, Ruffa Antonino, Ruffa Vincenzo, Russo Giacchino, Terranova Antonino di Salvatore,

Tinervia Giuseppe, Sapienza Giuseppe di Tommaso, Russo Giovanni, Cristiano Giuseppe, Gaglio Antonino, Tinervia Francesco, Di Misa Giuseppe, Lo Cullo Pietro e Sapienza Giuseppe di Francesco della imputazione di correttezza nel delitto di strage consumata a Portella della Ginestra, nonché Di Lorenzo Giuseppe della partecipazione al fatto di S. Giuseppe Jato e del concorso accreditagli, perchè non punibili per avere agito in stato di costrizione per salvarsi da un pericolo attuale di un danno grave alla persona;

- gli stessi, Gaglio Francesco e Pisciotta Vincenzo della imputazione di detenzione di armi e munizioni da guerra perchè il fatto non costituisce reato;

- Di Lorenzo Giuseppe, inoltre, delle imputazioni di concorso in tentatoicidio e in danneggiamento per insufficienza di prove;

- Sapienza Giuseppe di Tommaso, Gaglio Antonino, Tinervia Francesco, Pretti Domenico, Sapienza Vincenzo, Terranova Antonino di Salvatore, Duffa Antonino, Duffa Vincenzo, Russo Giocchino, Russo Giovanni, Cristiano Giuseppe, Pisciotta Vincenzo, Sapienza Giuseppe di Francesco, Tinervia Giuseppe, Di Misa Giuseppe e Lo Cullo Pietro della imputazione di partecipazione a banda armata per non aver commesso il fatto;

5) dispose la immediata escarcerazione di Di Lorenzo Giuseppe, Corrado Renato, Mazzola Vito, Molici Francesco Paolo, Sapienza Giuseppe di Tommaso, Gaglio Antonino, Tinervia Francesco, Pretti Domenico, Sapienza Vincenzo, Terranova Antonino di Salvatore, Duffa Antonino, Duffa Vincenzo, Russo Giocchino, Russo Giovanni, Cristiano Giuseppe, Sapienza Giuseppe di Francesco, Tinervia Giuseppe, Di Misa Giuseppe e Lo Cullo Pietro se non detenuti per altra causa.

II) La Corte di Assise, con ampia e dettagliata motivazione:

1. rilevata l'inconsistenza giuridica di alcune questioni pregiudiziali che, sollevate e decise nel corso del dibattimento, furono riproposte dai difensori di parte civile, durante la discussione finale, nell'intento di conseguire la sospensione del giudizio in attesa che fossero stati sottoposti a procedimento penale anche coloro cui - nel modo che si è visto - era stata mossa accusa di complicità nelle strage e quale esecutori materiali (Licari, Barone, ~~Aliberti~~ Pecorello Pantuso), oppure quali compartecipi materiali (Rusconi, Allista, Perchisanaro, Cusumano-Geloso);

2. affermato che alcuni pentiti fatti avvenuti a Partolla della Sinistra, la mattina del 1° maggio 1947, e a Tortinico, Corini, Bergetto, S. Giuseppe Jato, durante la notte del 22 al 23 giugno dello stesso anno, erano stati commossi da Giuliano Salvatore e della sua banda, ma che nulla in concreto conduceva a ritenere che fossero stati commossi nell'interesse di altri e per mandato, sebbene l'unico parente straniero di alcune circostanze, quelli precisamente:

a) che, di tante bande armate costituite in Sicilia durante l'occupazione dell'isola da parte delle truppe straniere, solo la banda comandata dal Giuliano aveva potuto sopravvivere per tanti anni;

b) che - mentre era stato possibile a tre ex partigiani continentali, Celestini, Ferniz e Trucco, di giungere fino al Giuliano e rimanere per qualche tempo presso di lui; ed uno giornalista straniero, Maria Cilyneus, di intervistarlo e di ritornare in Sicilia per raggiungerlo nuovamente nel suo nascondiglio, intento nel quale forse sarebbe riuscita se non fosse stata arrestata tempestivamente; al giornalista Rizzo,

al fotografo Menarlesi, all'operatore cinematografico D'Andrea
sio di incontrarsi, alla presenza del suo luogotenente, con lui,
nella stanza di Saloni, e di interloquire, ritrarre foto-
grafico e fare un certo ritratto - solo la forza di polizia,
malgrado non avesse retto mai la lotta contro la banda,
non erano riuscite a scovarlo, al punto che lo stesso coman-
dante del C.F.R.B., dopo dieci mesi di permanenza in Sicilia,
non aveva potuto ancora sapere dove il Giuliano si celasse;
c) che pochi giorni prima della strage era pervenuta al capo
bandito, a mezzo del cognato Sciortino Pasquale, una lettera
misteriosa la cui relazione del delitto appariva, in base al-
le dichiarazioni rese da Genovese Giovanni, chiara ed inubi-
tabile;

d) che il Giuliano era stato ucciso appena dopo che col secon-
do memoriale aveva escluso l'esistenza del supposto bandito
e di mandanti;

poteva far pensare al concorso nei delitti di chi trattasi
di compertecipanti entrati nella banda, non ancora accertati, i
quali alla banda ed al suo capo fossero stati larghi di pro-
tezione e di aiuti;

3. dato risalto, allo scopo di cogliere l'anomalia, a
alcuni fatti occorrenzi nel dibattimento, quali appunto:
op il visibile contrasto "per esaltazione" - secondo la spie-
gazione data dal teste Luca-, manifestatasi tra la pubblica
sicurezza e l'arma dei carabinieri dopo l'eccidio di Bellocchi
po (v. n. 44, IV), per effetto del quale l'ispettore generale
di P.S. Ciro Verdiani, non soltanto mise di commettere al
comandante del C.F.R.B. ogni atto dell'ufficio fino allora
diretto e nulla ~~non~~ gli fece conoscere dell'organizzazione
confidenziale della quale si era servito - cosicchè "il nuovo
organo dovette ricominciare a costruire ex novo quell'edifi-

cio che era stato già costruito a spese dello Stato nell'interesse esclusivo della "generalità dei cittadini" -, ne consentì ed occuparsi, nonostante che più non lo dovesse, del ben dito Giuliano, sia ponendo in essere quell'attività di cui si è detto (v. n.52), sia trascurando di dare esecuzioni ed una qualsiasi tra i tanti mandati di cattura emessi dall'autorità giudiziaria contro Giuliano Salvatore e Pisciotta Caspare; e non a questo li intendasi, "poichè, qualche giorno prima che il Giuliano fosse soppresso, attraverso il quasi rifuso Verotta pervenne o doveva al Giuliano pervenire una lettera con cui lo si metteva in guardia facendogli intendere che Caspare Pisciotta era entrato nell'orbita del Colonnello Luca ed operava per conto";

b) l'aver l'ispettore generale di P.S. Messina prosciolto a suo confidente Ferreri Salvatore, condannato con sentenza pronunciata in giudizio alla pena dell'ergastolo o latitante, contro il quale invece avrebbe dovuto far eseguire la condanna;

c) l'atteggiamento - "in contrasto con la funzione che è propria degli appartenenti all'arma dei carabinieri ed alle forze destinate alla repressione del banditismo" - avuto dall'allora Col. Luca e dal Cap. Firenze, anche in epoca posteriore alla morte del Giuliano, nei confronti del fuorilegge Caspare Pisciotta, che oltre tutto fu lasciato in stato di libertà fino a quando gli agenti della Questura di Palermo non riuscirono a catturarlo, atteggiamento culminato nelle riverbate affermazioni sull'alibi fatte nel dibattimento;

d) l'aver avuto il Giuliano rapporti, oltre che con funzionari di P.S., anche con un magistrato, col Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo, Manuale Pili, come era lecito desumere dalle lettere esibite dal teste Vordiani;

4. e, dichiarato di non aver motivo di sospetto né della mafia, né del banditismo, né dei rapporti tra mafia e bandi-

tiamo, sebbene alcuno dei difensori ed anche il P.M. vi si fossero soffermati, trattandosi di problemi che, se pure attinenti e degni di essere, interessavano la sociologia ed a sollevano del tema di una sentenza penale;

5. osservò che la prova della colpevolezza riposeva essenzialmente sopra due pilastri di accusa, sui quali il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo e la Sezione Istruttoria della stessa Corte, avevano fondata rispettivamente la richiesta e la decisione di rinvio a giudizio: gli interrogatori dei "picciotti" e di Gaetano "Roverano" raccolti dalla polizia giudiziaria e dal magistrato istruttore, ai quali faceva positivamente riscontro la permanenza di interesse dei componenti della banda all'organizzazione dei delitti quale mezzo per conseguire l'agognata "liberazione"; e valutati tali atti, con pazienza e minuzioso esame, in sé medesimi, alla luce delle critiche mosse dai difensori, ed in correlazione ad altre risultanze di controllo e di conferma, pervenne alla conclusione che tutto nel processo confluiva a dimostrare la nucleare verità delle confessioni e delle chiamate di correo, nonché a concludere il mendacio delle ritrattazioni successive.

6. Quindi, vagliata la posizione processuale di ciascuno degli imputati in relazione agli elementi di accusa ed alla consistenza di quelli addotti a difesa la Corte ritenne:

a) che la prova della partecipazione di ognuno, secondo le imputazioni rispettive, all'omicidio di Portella della Giara, all'eccidio criminoso di "Belvedere - Festa di Carra" e gli attentati contro le sedi delle sezioni dei partiti di estrema sinistra posti in essere a Portinico, Carini, Vergotto e S. Giuseppe Jato, fosse pienamente raggiunta salvo che nei confronti: